

Art. 73 Occupazione e manomissione del suolo pubblico

Qualora durante i lavori o comunque per l'esecuzione dei medesimi si renda necessario occupare o manomettere il suolo pubblico trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo codice della strada) nonché le ulteriori disposizioni comunali di cui al "Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" vigente al momento dell'istanza.

Inoltre dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'allegato "H" al presente Regolamento Edilizio - "Disciplinare delle condizioni in base alle quali è concessa l'autorizzazione per la posa in opera in sottosuolo stradale con percorrenze longitudinali e trasversali".